

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BORGOMASINO E IL COMUNE DI MAGLIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. N. 267/2000

Premesso che

- il Comune di Borgomasino e il Comune di Maglione intendono collaborare per la gestione in forma associata di alcune attività di manutenzione del verde pubblico;
- il Comune di Borgomasino è titolare di personale con qualifica di **cantoniere – operatore esperto, ex categoria B3**, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- le parti ritengono opportuno regolare, mediante apposita convenzione, l'impiego del suddetto dipendente anche presso il Comune di Maglione per un numero determinato di ore dodici (12) settimanali;
- ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e delle altre disposizioni vigenti, gli enti locali possono stipulare convenzioni per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi;
- l'Ente capofila viene individuato nel **Comune di Borgomasino**, in quanto avente maggiore popolazione e titolare del rapporto di lavoro con il cantoniere;

Tutto ciò premesso,

tra

- il **Comune di Borgomasino**, rappresentato dal Sindaco pro tempore Antonella Giovanna PASQUALE, con sede in Borgomasino, Via Torino, 4, C.F. **84003430018**, rappresentato dal Sindaco pro tempore, di seguito denominato "Ente Capofila";
- e
- il **Comune di Maglione**, rappresentato dal Sindaco pro tempore Giovanni CHIMENTI, con sede in Maglione, P.I. **01956170011**, rappresentato dal Sindaco pro tempore, di seguito denominato "Ente Convenzionato";

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha per oggetto l'impiego del **cantoniere comunale – operatore esperto (ex cat. B3)**, dipendente del Comune di Borgomasino, per **n. 12 ore settimanali** da svolgersi presso il **Comune di Maglione** per attività di manutenzione del verde pubblico e ulteriori interventi di piccola manutenzione ordinaria connessi.

Art. 2 – Durata

La convenzione ha **decorrenza dal 1° gennaio 2026** e **scadenza al 31 dicembre 2027**. Essa potrà essere rinnovata o prorogata previo accordo scritto tra le parti.

La convenzione potrà altresì essere **risolta anticipatamente** nei casi previsti dal presente atto o per motivate ragioni di interesse pubblico.

Art. 3 – Ente capofila e gestione del personale

Il Comune di **Borgomasino** assume il ruolo di **Ente capofila** e resta **titolare del rapporto di lavoro** con il cantoniere.

Pertanto, lo stato giuridico ed economico del dipendente resta disciplinato dalle **disposizioni di legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro** del comparto Funzioni Locali. Il dipendente continuerà a far parte dell'organico del Comune di Borgomasino e sarà posto a disposizione del Comune di Maglione secondo il calendario e le modalità concordate tra i responsabili dei due enti.

Art. 4 – Ripartizione delle spese

Ciascun Comune concorrerà alla spesa per il pagamento del cantoniere, comprensiva di compensi aventi natura ordinaria, oneri riflessi, formazione professionale e quote di contrattazione decentrata, secondo la seguente ripartizione:

- **24 ore** a carico del **Comune di Borgomasino**;
- **12 ore** a carico del **Comune di Maglione**.

Il Comune di Borgomasino provvederà alla liquidazione del trattamento economico al dipendente e al versamento degli oneri riflessi, provvedendo successivamente al **conguaglio nei confronti del Comune di Maglione**, secondo modalità e periodicità definite con apposito rendiconto annuale o semestrale.

Art. 5 – Mezzo di servizio

Il cantoniere è autorizzato ad avvalersi del **mezzo di proprietà del Comune di Borgomasino** anche per le attività da svolgersi presso il Comune di Maglione.

A titolo di rimborso forfettario per l'utilizzo del mezzo (comprensivo di carburante, tassa automobilistica, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria), il **Comune di Maglione** corrisponderà annualmente al **Comune di Borgomasino** la somma di **€ 700,00 (settecento/00)**.

Il Comune di Borgomasino **non potrà in alcun caso richiedere ulteriori somme** o rimborsi per eventuali rotture o malfunzionamenti del mezzo verificatisi durante l'utilizzo nel territorio del Comune di Maglione.

Art. 6 – Coordinamento e vigilanza

Le attività del cantoniere presso il Comune di Maglione saranno coordinate dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Maglione, in raccordo con il Responsabile del Servizio Personale del Comune di Borgomasino. Eventuali problematiche di natura organizzativa saranno risolte di comune accordo tra i due enti.

Art. 7 – Copertura assicurativa e sicurezza

Il dipendente resta coperto dalle **polizze assicurative e infortuni** stipulate dal Comune di Borgomasino, compresa la copertura INAIL. Entrambi gli enti si impegnano a rispettare le disposizioni in materia di **sicurezza nei luoghi di lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/2008, garantendo il necessario coordinamento tra i rispettivi Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Art. 8 – Risoluzione anticipata

La convenzione potrà essere risolta prima della scadenza:

- per accordo tra le parti;
- recesso unilaterale di uno dei Comuni, da adottarsi con deliberazione consiliare, con effetto dall'anno solare successivo;
- per sopravvenute esigenze organizzative di uno degli enti, debitamente motivate;
- in caso di inadempimento grave agli obblighi assunti.

In caso di risoluzione anticipata, le spese sostenute saranno ripartite proporzionalmente al periodo di effettiva vigenza della convenzione.

Art. 9 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme di legge vigenti in materia di lavoro pubblico, il CCNL di riferimento e le disposizioni del D.Lgs. 267/2000. La convenzione è redatta in duplice copia originale, una per ciascun Ente, e sarà pubblicata all'Albo Pretorio online di entrambi i Comuni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Borgomasino

Il Sindaco _____

Comune di Maglione

Il Sindaco _____